



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 3462-3521/I/CPGT

Delibera n. 515/2025

Il Consiglio nella seduta del 13.05.2025, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere M.T. BALDUINI;

richiamata la delibera consiliare n. 217 dell'11/03/2025, con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 18/03/2025 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 1 Presidente di Sezione presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rovigo**, ed è stata disposta, in via eccezionale e nelle more dello svolgimento dell'emanando interpello, la proroga dell'applicazione del **dott. Fiorenzo TOMASELLI**, ivi applicato dal 08/04/2024 con delibera n. 501 del 26/03/2024;

rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti candidati:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITÀ	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
TOMASELLI Fiorenzo	PS	CGT I grado BRESCIA	179	PS
PICUNO Carlo	PS	CGT I grado LECCE	299	PS

vista la **Risoluzione n. 6 del 10/12/2024**, con la quale vengono stabiliti i criteri per la applicazione in via non esclusiva presso le Corti di Giustizia Tributaria diverse da quella di organica appartenenza;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:

A) dei nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;

B) degli eventuali allegati alle istanze, prodotti dai candidati;

considerato che la richiamata **Risoluzione n. 6 del 10/12/2024**, per contemperare le esigenze dell'ufficio in cui è incardinato il componente interessato con quello delle sedi di destinazione, nonché consentire l'adeguatezza delle funzioni prestate, ha stabilito il "**Limite del numero di incarichi**" il quale è fissato di norma in **4 (quattro)**, inteso come **numero complessivo** delle applicazioni interne ed esterne, prevedendo che il Consiglio può autorizzare un numero maggiore di applicazioni a condizione che vi sia il rispetto del limite del deposito delle sentenze entro i 120 giorni in tutte le sedi di servizio del candidato (di titolarità e di applicazione);



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

tenuto conto che i candidati partecipanti per una qualifica inferiore a quella di titolarità possono essere valutati solo in caso di incapacienza di partecipanti della carica richiesta;

considerato che, essendo il numero dei partecipanti ammessi per la carica di **Presidente di Sezione superiore a quello bandito**, si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla **Risoluzione n. 6/2024;**

considerato che tra i candidati ammessi per la carica di **Presidente di Sezione**, quello con maggiore anzianità di servizio in essa, così come individuato nell'ultimo Ruolo Unico Nazionale dei Componenti delle Corti di Giustizia Tributaria pubblicato, è il **dott. Fiorenzo TOMASELLI**, il quale va applicato, con conseguente cessazione, in data 27/05/2025, della sua precedente applicazione non esclusiva prorogata con la delibera di indizione della presente procedura di interpello;

visto l'art. 24 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545;

vista la Risoluzione n. 6 del 10/12/2024;

DELIBERA

- la cessazione, **in data 27/05/2025**, dell'applicazione temporanea non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rovigo** del **dott. Fiorenzo TOMASELLI**, disposta con delibera n. 501 del 26/03/2024;
- l'applicazione in via non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rovigo**, **a decorrere dal 28/05/2025** e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello, dei componenti di seguito elencati e per la carica indicata:

NOMINATIVO	CARICA DI APPLICAZIONE	Corte di Giustizia Tributaria di APPARTENENZA
TOMASELLI Fiorenzo	PS	CGT I grado BRESCIA

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

Il **Presidente della sede di applicazione**, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Si pubblichi sul sito internet del Consiglio di Presidenza;

Si comunichi:

- al **Dipartimento della Giustizia Tributaria**;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia**;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al **Presidente f.f. della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rovigo**;
- al **Presidente f.f. della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto**.

LA PRESIDENTE
Firmatario1